



CIRCOLARE N. 16/2016

Reggio nell'Emilia, lì 18 novembre 2016

**Ai Signori ed alle Società in indirizzo****OGGETTO: Il Regime forfetario, Art. 1, commi da 111 a 113, Legge di Stabilità 2016.**

Come noto, la Finanziaria 2015 ha introdotto il regime forfetario riservato alle persone fisiche con ricavi/compensi inferiori a determinati limiti, variabili in relazione all'attività esercitata, in sostituzione del regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e del regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 a partire dal 2015, del regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 a partire dal 2016.

Si tratta di un regime naturale, **applicabile anche ai soggetti già in attività**, per il quale **non è prevista un'applicazione limitata ad un numero determinato di anni o fino al compimento di una specifica età**.

**Requisiti di accesso**

Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo, che con riferimento all'anno precedente rispettano i seguenti requisiti:

- 1) Ricavi conseguiti/compensi percepiti (ragguagliati ad anno, in caso di inizio dell'attività in corso d'anno) non superiori a determinate soglie differenziate per categoria di attività (incrementate dalla Finanziaria 2016), che ad esempio, per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi è attualmente di euro 30.000 (per il 2015 era fissato a 15.000);
- 2) Spese sostenute per l'impiego di lavoratori non superiori ad euro 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;
- 3) Costo complessivo (al netto dell'IVA) dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore ad euro 20.000. Nel computo non si considerano i beni di valore inferiore ad euro 516,46 e si

**Avvocati e  
Dottori Commercialisti  
Associati**

Carlo Baldi  
Francesca Baldi \*\*  
Fabrizio Bagni  
Bruno Bartoli  
Matteo Bedogna  
Simone Caprari  
Fausto Carboni  
Sergio Carboni  
Luca Carra  
Claudia Catellani  
Gianluca Chiusa  
Saimon Conconi  
Andrea Davoli  
Guido Garettini \*\*  
Andrea Magnanini  
Guido Prati  
Luca Rinaldi  
Luigi Spadaccini  
Sabrina Tamburini \*  
Elena Viappiani

**Collaboratori**

Giovanni Bevivino  
Cristina Corradini  
Sara Mandelli \*  
Elisa Martinelli  
Nadia Pinelli \*  
Niccolò Reggi  
Alessia Travaglini

\* Avvocati

\*\*Avvocati patrocinanti  
in Cassazione

**REGGIO EMILIA**

Via G. Gutenberg, 3  
42124 - Reggio Emilia, Italy  
P.IVA - C.F. 00734370356  
baldiandpartners.it

**LEGAL**

legal@baldiandpartners.it  
PEC legalebaldi@registerpec.it  
Tel +39.0522.232322  
Fax +39.0522.922837

**TAX**

tax@baldiandpartners.it  
PEC baldipartnerspec@legalmail.it  
Tel +39.0522.271220  
Fax +39.0522.271432

**MILANO**

Via S. Damiano, 9  
20122 - Milano, Italy  
Tel +39.02.58318214  
Fax +39.02.58310893



considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, ecc.).

Il regime cessa nell'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei tre requisiti sopra indicati o sopraggiunge una causa di esclusione.

I soggetti che nell'esercizio precedente adottavano il regime dei minimi possono proseguire con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall'inizio dell'attività o al compimento del 35° anno di età. Decorso il termine di durata del regime dei minimi, sarà possibile valutare l'accesso al regime forfetario, nel rispetto dei requisiti da esso previsti. È, infine, possibile, anche in presenza dei requisiti per l'accesso al regime forfetario, optare per il regime ordinario, con applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

### ***Aspetti fiscali***

L'adozione del regime forfetario consente le semplificazioni fiscali già previste per il precedente regime dei minimi (esonero da adempimenti IVA, dalla tenuta di registri, dall'applicazione della ritenuta d'acconto...).

La base imponibile è data dalla differenza tra i ricavi/compensi moltiplicati per un coefficiente di redditività differenziato per categoria di attività (ad esempio pari al 78% per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi) e i contributi previdenziali dovuti per legge.

L'imposta sostitutiva è stabilita in misura del 15%.

Tuttavia, per le nuove attività l'aliquota applicata è ridotta al 5% per un periodo di cinque anni, quindi per attività iniziate nel 2016 fino al 2020, al verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;



- qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi/compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.

Sarà nostra cura comunicare eventuali variazioni apportate al regime dalla Finanziaria 2017.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo, con l'occasione, i più cordiali saluti.

  
**BALDI&PARTNERS**  
AVVOCATI E COMMERCIALISTI